



AGGIORNAMENTO

degli Albi dei Giudici Popolari per le Corti di Assise e per le Corti di Assise di Appello

(Leggi: 10 aprile 1951, n. 287; 5 maggio 1952, n. 405 ; 27 dicembre 1956, n. 1441)

IL SINDACO

a norma dell'art. 21 della legge 10 aprile 1951, n. 287, modificato
dall'art. 3 della legge 5 maggio 1952, n. 405;

RENDE NOTO

Che da oggi, a tutto il mese di luglio, sarà proceduto alla
formazione degli elenchi per l'aggiornamento degli albi dei
Giudici popolari per le Corti di assise e per le Corti di assise di
appello.

I Giudici popolari per le Corti di assise devono essere in
possesso dei seguenti requisiti:

- a) Cittadinanza italiana; godimento dei diritti civili e politici;
- b) Buona condotta morale;
- c) Età ~~NON INFERIORE~~ ai 30 e non superiore ai 65 anni;
- d) Titolo finale di studi di scuola media di primo grado, di
qualsiasi tipo.

Per i Giudici popolari delle Corti di assise di appello, oltre ai
requisiti di cui alle lettere a), b) e c), è richiesto il possesso del
titolo finale di studio di scuola media di secondo grado, di
qualsiasi tipo.

Tutti coloro che non risultino iscritti negli albi definitivi dei
Giudici popolari - ma che siano in possesso dei requisiti sopra
specificati - sono invitati a chiedere all'Ufficio comunale
l'iscrizione nei rispettivi elenchi integrativi, entro il 31 luglio p.v.

Dalla Residenza municipale, li 20 APR. 2017



IL SINDACO